

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA 216

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl di Roma.

In data 14 MAG. 2012 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl di Roma, riconosciuta con DM 12 febbraio 2002, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIRE l'istanza avanzata dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl di Roma, riconosciuta con DM 12 febbraio 2002, volta a far espletare presso i servizi di

quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal Soggetto Promotore;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 14 MAG. 2012 con prot. Segr.

Gen. n. 050 del 14 MAG. 2012 e vi rimarrà per

un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

~~Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.~~

~~Sig. Giorgio Vincenzo Floccari~~

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
~~(Dr.ssa Anna GIORDANO)~~

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO- PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI.

TRA

la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.L., riconosciuta dal M.I.U.R. con D.D. Del 12/02/2002 (G.U. n. 60 serie generale del 12/03/2002) ad attivare Corsi di specializzazione in psicoterapia, con P. IVA 06623061006, qui di seguito chiamata Scuola, con sede legale in Roma, in Viale XXI Aprile, 15, rappresentata dal Dott. Francesco Mancini in qualità di Rappresentate Legale

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata Azienda, rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità di Direttore Generale.

premesso che:

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
- La Scuola ha manifestato l'interesse a stipulare con L'Azienda una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.
- *convengono quanto segue*

ART. 1

L'Azienda, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti frequentanti presso la Scuola corsi di specializzazione, su proposta della stessa, per lo svolgimento dell'attività pratica della psicoterapia previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

ART. 2

Il numero di studenti ammessi verrà concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare l'attività del Servizio stesso.

La durata del tirocinio è di n. 800 ore complessive da effettuare secondo le modalità da concordare.

ART. 3

1. La durata del tirocinio è di 800 ore complessive;
2. L'attività del tirocinante, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Le correlate attività saranno coordinate dal Tutor designato dalla Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal Responsabile Aziendale del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale con il quale saranno coordinati altresì il periodo e le modalità della frequenza;
4. Il Responsabile Aziendale, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale individuerà un Tutor psicoterapeuta con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore;
5. Ove dovesse ricorrere la necessità, la Scuola si impegna a regolarizzare gli eventuali compensi correlati a tale incarico nel rispetto dei criteri fissate dal CCNL di

categoria.

6. Le attività di tirocinio saranno svolte presso le strutture idonee allo scopo;
7. Per ciascuno tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi dei Tutors e del Responsabile dell'Azienda;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'Azienda (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;

ART. 4

La Scuola assicura che ogni tirocinante sarà fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e la responsabilità civile e professionale verso terzi.

In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) e alla Scuola.

La Scuola si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L'Azienda per delega che la Scuola le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli studenti alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico della Scuola.

ART. 5

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale e sarà automaticamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

Art. 6

La Scuola offre:

- 2 partecipazioni gratuite a seminari e congressi organizzati dallo stesso nelle sue sedi, su temi di comune interesse, aperti agli operatori di settore dell'Azienda, con temi, calendari e sedi da concordare;
- eventuali attività di ricerca su temi di comune interesse.

ART. 7

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

ART. 8

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è di durata annuale tacitamente rinnovata se non disdetta entro tre mesi dalla data della scadenza.

ART. 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della Scuola e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. B) delle Tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86.

Roma, 22.02.2012

Per la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.

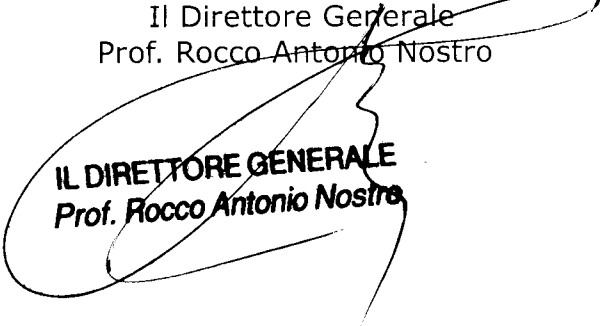
Il Rappresentante Legale
Dott. Francesco Mancini


SPC s.r.l.
Scuola di Psicoterapia Cognitiva

Crotone, _____

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro


IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro